



AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Ing. Giulio Epis
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Ylenia Delprato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott.ssa Claudia Zonca

Circolare n. 18 del 15/04/2026

- 1) Le news di aprile
- 2) 5 per mille: le regole per l'anno 2026
- 3) Scade il prossimo 30 aprile 2026 il termine per la detrazione dell'iva relativa alle fatture ricevute nel 2025 e per l'emissione delle note di credito
- 4) In scadenza la comunicazione delle operazioni in contante legate al turismo
- 5) I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC)
- 6) L'Agenzia chiarisce il trattamento IVA di chiropratici, chinesiologi, osteopati e massaggiatori capo bagnini (MCB)
- 7) Applicabilità della riduzione dei termini di accertamento in presenza di pagamenti tracciabili

Si ricorda che entro il **30 aprile 2026** deve essere presentata la domanda di adesione alla **Rottamazione-quinquies** per i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, di importo non inferiore a 100 euro, con applicazione di interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2026 l'esito della domanda e gli importi dovuti. Si evidenzia che la definizione agevolata perde efficacia in caso di mancato o insufficiente versamento della prima o unica rata, di due rate, anche non consecutive, oppure dell'ultima rata.

*Per ulteriori dettagli sulla Rottamazione-quinquies, si rinvia a quanto riportato nella **Circolare di Studio n. 05 del 22/01/2026, paragrafo 3.***

1) Le news di aprile

Riapre il conto termico 3.0

Il portale per l'accesso ai contributi relativi all'efficientamento energetico (Conto Termico 3.0) è stato riaperto lo scorso 13 aprile 2026.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Le agevolazioni destinate a cittadini e imprese sono riepilogate nella scheda disponibile al *link*: <https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0/percentuali-ed-erogazione-degli-incentivi>.

Il GSE aveva comunicato la sospensione temporanea della presentazione di nuove richieste di incentivo lo scorso 3 marzo 2026: il portale è tornato online ed è possibile presentare nuove istanze.

Ritenuta di acconto sulle provvigioni di agenzie

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 27 febbraio 2026, ha prorogato dal 1° marzo 2026 al 30 aprile 2026 l'esonero dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti marittimi e aerei e dagli agenti di imprese petrolifere. La proroga è stata confermata dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 38/2026.

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto illustrato nella **Circolare di Studio n. 15** del 13/03/2026.*

Credito d'imposta 5.0

Per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito di imposta 5.0 tra il 7 novembre 2025 e il 27 novembre 2025, il D.L. n. 42/2026, che modifica il recente D.L. n. 38/2026, ha previsto la concessione di un credito di imposta in misura ridotta a quella originariamente spettante: entro il 30 aprile 2026 il GSE comunicherà alle imprese interessate il valore effettivo del credito che potrà successivamente essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31/12/2026.

Contributo caro petrolio

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2) 5 per mille: le regole per l'anno 2026

Con la pubblicazione del D.P.C.M datato 23 luglio 2020 (G.U. n.231 del 17 settembre 2020), previsto dall'art. 4 del D.L.gs. n.111/2017, provvedimento che attua la legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all'istituto del 5 per mille, sono cambiate le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati.

Con il decreto del 2020 si modificano le modalità e i termini di accreditamento:

- viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento;

- il termine per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Da ultimo, i soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del nuovo D.P.C.M. del 2020, ossia gli Enti di Terzo Settore, per ottenere l'accreditamento al contributo del 5 per mille dovranno rivolgersi al Ministero delle Politiche Sociali per il tramite dell'Ufficio del RUNTS e non più all'Agenzia delle Entrate.

Ex Onlus: nuove regole al debutto per l'anno 2026

Con un Comunicato stampa rilasciato in data 18 dicembre 2025, l'Agenzia delle entrate, oltre ad annunciare la disponibilità degli elenchi delle ONLUS ammesse ed escluse dal contributo per l'anno 2025, ricorda anche le regole per accedere al contributo per l'anno 2026.

Le regole per il mantenimento del contributo

Posto che dal 1° gennaio 2026 l'Anagrafe delle Onlus è soppressa, per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille (e per non far scattare l'obbligo di devoluzione del patrimonio) le ONLUS hanno dovuto provvedere a presentare domanda di iscrizione nel RUNTS scegliendo la categoria di Ente del Terzo Settore a loro più congeniale.

La richiesta di iscrizione va quindi presentata, ai fini del contributo, anche dagli enti già accreditati al 5 per mille in qualità di Onlus e inseriti negli ultimi elenchi pubblicati dall'Agenzia delle entrate. Questi stessi enti, sempre dal 1° gennaio 2026, hanno dovuto fare riferimento alle indicazioni disponibili sul sito del MLPS per comunicare eventuali informazioni necessarie ai fini della percezione del contributo (Iban, richieste di revoca, ecc.).

Le nuove richieste di accreditamento

Con la soppressione dell'Anagrafe delle Onlus, termina la competenza dell'Agenzia delle entrate con riguardo all'accreditamento e alla verifica dei requisiti di accesso al riparto del contributo del 5 per mille. Gli enti in questione, dunque, se intendono continuare a operare come Enti del Terzo settore, dovranno accreditarsi al contributo con le nuove modalità, e cioè tramite il RUNTS.

Le regole per gli ETS

L'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 111/2017 stabilisce che, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro.

Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2026, come per gli anni precedenti, gli Enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell'istanza l'apposito campo "Cinque per mille" apponendo il flag su "accreditamento del 5/1000" e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento.

Entro il 20 aprile 2026 il Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti che risultano iscritti.

Gli enti che si sono già iscritti nel RUNTS potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.

Infine, si precisa che gli enti che si sono già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell'elenco permanente di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 saranno considerati accreditati al beneficio anche per l'anno 2026 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 460/1997.

Sanabile la tardiva iscrizione

Tutti i soggetti interessati hanno la possibilità di partecipare al riparto delle quote del 5 per mille per l'anno finanziario 2026 anche se non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario, purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (cosiddetto istituto della "Remissione in bonis").

Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento.

3) Scade il prossimo 30 aprile 2026 il termine per la detrazione dell'iva relativa alle fatture ricevute nel 2025 e per l'emissione delle note di credito

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2026 relativa all'anno 2025 scadrà il prossimo 30 aprile 2026. Di seguito le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2025 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno, alla luce dell'attuale termine previsto dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972 per l'esercizio del richiamato diritto.

Le regole per la detrazione

Il diritto alla detrazione dell'imposta sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, al momento di effettuazione dell'operazione, ovvero al momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. La fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2018 ha precisato che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo d'imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- effettuazione dell'operazione (c.d. presupposto sostanziale);
- possesso (momento di ricezione) della fattura (c.d. presupposto formale).

Per le liquidazioni, sia mensili sia trimestrali, avvenute nel corso dell'anno, se l'effettuazione dell'operazione e la ricezione della fattura avvengono in due mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione.

Al contrario, invece, se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2025 solo nel corso del 2026, la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2026 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno, che scade ordinariamente al 30 aprile 2027.

Dette fatture non potranno essere imputate nel mese di "competenza", ma in quello di ricezione.

Ricorso all'Integrativa per le fatture ricevute nel 2025 ma registrate dopo il 30 aprile 2026

Sempre con la circolare n. 1/E/2018, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso, quindi, della fattura datata 2025 e ricevuta con data "certa" nel 2025, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2026 entro il prossimo 30 aprile, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'Agenzia delle entrate l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Il diverso trattamento delle note di variazione

In tema di note di variazione si è espressa l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E/2021, affermando che il termine di presentazione della dichiarazione Iva costituisce anche il termine entro il quale emettere le note di variazione in diminuzione.

La nota di variazione può, quindi, considerarsi tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si è verificato nel periodo d'imposta 2025, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2025, vale a dire entro il 30 aprile 2026.

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2026 (da presentare entro il 30 aprile 2027).

Da notare che, secondo il parere espresso dall'Agenzia delle entrate, il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso ad agire in via alternativa tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero tramite istanza di rimborso.

Alla luce di tali interpretazioni si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare con attenzione, in vista della prossima scadenza del 30 aprile 2026, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2025.

4) In scadenza la comunicazione delle operazioni in contante legate al turismo

Dal 2012 è prevista una deroga alla limitazione dell'utilizzo dei contanti per gli acquisti, da parte di turisti con cittadinanza *extra* UE/UE/SEE non residenti in Italia, effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati e agenzie di viaggio e turismo.

Per tali operazioni è ammesso l'uso del contante fino a 15.000 euro.

Per beneficiare della facoltà di applicare la soglia straordinaria nei casi consentiti, i commercianti al minuto e soggetti equiparati (articolo 22, D.P.R. 633/1972) e le agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972) devono:

- inviare preventivamente una comunicazione all'Agenzia delle entrate, in cui comunicare l'adesione alla deroga;
- acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto e una autocertificazione attestante la cittadinanza del cliente e la residenza;
- versare il denaro incassato il primo giorno feriale successivo all'operazione;
- inviare una comunicazione annuale all'Agenzia delle entrate per le operazioni di importo superiori a 5.000 euro (precedentemente 1.000 euro, tale soglia è stata aggiornata con la legge di bilancio 2026) e inferiori alla soglia di 15.000 euro.

La sezione dell'Agenzia delle entrate dove trovare le indicazioni specifiche e il software per la compilazione della comunicazione è disponibile al *link*:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/deroga-limitazione-uso-contante/scheda-informativa-limitazione-uso-contante>.

5) I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC)

Dal 1° gennaio 2026 sono attivi gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), introdotti per rafforzare la correttezza contributiva e prevenire il lavoro irregolare attraverso l'incrocio di dati fiscali e contributivi.

Il decreto interministeriale 27 febbraio 2026 ha approvato gli ISAC per il settore del commercio all'ingrosso alimentare e per il settore delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

L'applicazione degli ISAC coincide con quella degli indicatori ISA dell'Agenzia delle entrate.

Con la circolare INPS 6 marzo 2026, n. 26, l'Istituto illustra gli interventi di promozione della compliance in materia contributiva attraverso l'utilizzo degli ISAC.

Entro il 31 marzo 2026, l'INPS ha inviato ai datori di lavoro interessati una lettera di compliance che riporta gli eventuali scostamenti (lievi o significativi) dai valori normali degli indicatori connessi al

modello ISAC di riferimento, con la stima delle giornate lavorative che riporterebbero l'indicatore nella fascia di normalità.

La comunicazione non è un accertamento e non determina irregolarità, ha finalità informativa e preventiva.

Gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) derivano dall'integrazione dei dati contributivi UNIEMENS con i dati fiscali ISA e le informazioni derivanti dalla cooperazione applicativa (UNISOMM).

I datori di lavoro che ricevono la lettera di compliance possono inviare riscontri all'INPS tramite il template allegato alla circolare. Il template va trasmesso tramite la funzione "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale del contribuente.

Se il datore di lavoro ritiene necessario regolarizzare i dati contributivi, può farlo attraverso la sezione "Regolarizzazione da compliance" del flusso UNIEMENS, utilizzando il Tipo Regolarizzazione "RE" e indicando protocollo e data della lettera.

Eventuali contributi dovuti vanno versati con modello F24, causale RC01.

Il sistema ISAC premia le aziende in regola, ossia quelle senza anomalie, facendole rientrare in una fascia di normalità.

Il vantaggio è una minore probabilità di ispezioni, poiché i controlli si concentreranno sulle aziende considerate più a rischio.

Preliminarmente si precisa che l'invio della lettera di compliance per i primi due settori individuati, commercio all'ingrosso alimentare e strutture ricettive (alberghi e B&B), avviene centralmente tramite la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica Amministrazione (o "SEND" - Servizio Notifiche Digitali).

Viene richiesto ai soggetti coinvolti di scaricare la comunicazione.

6) L'agenzia chiarisce il trattamento IVA di chiropratici, chinesiologi, osteopati e massaggiatori capo bagnini (MCB)

Con la risoluzione n. 9/E dello scorso 11 febbraio 2026, l'Agenzia delle entrate fornisce preziose indicazioni in merito all'applicabilità della previsione di esenzione contenuta nell'articolo 10 comma 1 punto 18) del Decreto Iva con riferimento alle prestazioni poste in essere da taluni soggetti che potenzialmente operano o potrebbero operare in ambito "sanitario", inteso in senso ampio.

L'applicabilità o meno del regime di esenzione per dette prestazioni si pone poi in stretta correlazione con le conseguenti modalità di fatturazione, atteso che le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI e quindi devono essere emesse in modalità analogica (cartacea) o anche elettronica, ma al di fuori del Sistema di Interscambio (SdI), a prescindere sia dal soggetto che eroga la prestazione, sia dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria.

Di seguito sono schematizzate le conclusioni a cui è pervenuta l’Agenzia delle entrate:

ATTIVITÀ	TRATTAMENTO IVA
<p>OSTEOPATA</p>	<p>Stante l’attuale quadro normativo (ben delineato dalla R.M. 9/E/2026) e alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della salute, l’Agenzia delle entrate è del parere che, allo stato, la professione dell’osteopata, istituita e individuata dalla Legge n. 3/2018 e inserita tra le professioni tecniche della prevenzione dal D.M. 18/7/2024, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all’art. 99 del T.U. leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un D.M. salute di concerto con il MEF, come previsto dalla disposizione contenuta nel citato art. 10, punto 18) del Decreto Iva, non può beneficiare dell’esenzione ivi prevista.</p>
<p>CHIROPRACTICO</p>	<p>Tenuto conto che per la professione del chiropratico non è stata ancora avviata la procedura per la relativa istituzione, l’Agenzia delle entrate ritiene che le prestazioni rese nell’ambito di tale attività, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all’art. 99 del T.U. leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un D.M. salute di concerto con il MEF, come previsto dalla disposizione contenuta nel citato art. 10, punto 18) del Decreto Iva, non può beneficiare dell’esenzione ivi prevista.</p>
<p>CHINESIOLOGO</p>	<p>Tenuto conto che l’attività di chinesiologo non soddisfa alcuna delle condizioni richieste dall’art. 10, punto 18) del Decreto Iva per la fruizione del regime di esenzione in argomento, alle prestazioni rese in qualità di chinesiologo si rende applicabile l’IVA nella misura ordinaria.</p>
<p>MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO (MCB)</p>	<p>Per effetto del richiamo contenuto nell’art. 10, punto 18) del Decreto Iva all’art. 99 del T.U. leggi sanitarie, che ai commi 1 e 2 include espressamente i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici tra le arti sanitarie soggette a vigilanza sanitaria, l’Agenzia delle entrate ritiene che le prestazioni rese nell’ambito dell’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) possano beneficiare dell’esenzione IVA, sempre che la qualifica di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici venga attestata da titolo idoneo all’esercizio della predetta attività.</p> <p>Con FAQ del 11 marzo 2026 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nonostante l’applicabilità del regime di esenzione, non risulta ancora possibile per detti soggetti l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in mancanza di uno specifico D.M. che li includa nell’obbligo.</p>

7) Applicabilità della riduzione dei termini di accertamento in presenza di pagamenti tracciabili

L'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto la riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento – Iva e imposte dirette – di due anni per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro, i quali non sono accompagnati né da fattura elettronica né da corrispettivo telematico.

Per poter usufruire della riduzione biennale dei termini di decadenza degli accertamenti l'Agenzia delle entrate ha ribadito che i soggetti passivi Iva devono rispettare contemporaneamente tre requisiti:

1. Documentazione delle operazioni attive: tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) devono essere documentate tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Sul punto si segnala che la sola tracciabilità dei pagamenti, in assenza di tali modalità di documentazione, non è di per sé sufficiente per godere della riduzione dei termini. Anche i soggetti esonerati da tali obblighi di certificazione non possono avvalersi del beneficio, a meno che non vi ricorrano su base volontaria;

2. Tracciabilità dei pagamenti: è obbligatorio garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, qualora questi ultimi siano di ammontare superiore a 500 euro;
3. Comunicazione in dichiarazione: i contribuenti devono indicare obbligatoriamente nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l'esistenza dei presupposti per la riduzione (rigo RS 136 nel modello Redditi 2026 PF e SP, e rigo RS 269 del modello Redditi 2026 SC).

La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento. Inoltre, la riduzione non si applica qualora, nel periodo d'imposta, sia stato effettuato o ricevuto anche un solo pagamento con strumenti non tracciabili, in violazione delle prescrizioni.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito con la recente risposta ad interpello n. 77 del 2026 che, per poter beneficiare della riduzione dei termini di cui poc'anzi, è necessario che tutti i pagamenti effettuati, se di ammontare superiore a 500 euro, non accompagnati né da fattura elettronica né da corrispettivo, devono essere tracciati. Ciò è applicabile a tutte le operazioni effettuate e attinenti all'attività di impresa o di lavoro autonomo, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno rilevanti ai fini Iva. L'agenzia delle entrate conclude chiarendo che qualsiasi comportamento che si discosti dai tre requisiti, comporta la decadenza dalla riduzione di due anni dei termini di accertamento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati